



Modena, 06 Giugno 2007

Prot. n.682/07

Al Sig. Sindaco
Comune di Modena
Dott. Giorgio Pighi

Piazza Grande n.16
41100 Modena

Oggetto: osservazioni alla variante POC – RUE adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 19-3-2007

Lo scrivente Collegio, nell'intento di rendere disponibili per la Società Modenese contributi di esperienza professionale dei propri iscritti, ha promosso la costituzione di Commissioni per ambiti omogenei della nostra Provincia, tra le quali anche l'operante Commissione Territoriale dei Geometri del Comune di Modena.

I componenti di detta Commissione, coordinati dal Referente della stessa Commissione Geom. Marco Toni, hanno esaminato la variante in oggetto e tratte osservazioni, da riferire al pertinente articolato così come pubblicato, che lo scrivente Collegio ritiene utile porre nella Vostra disponibilità quale libero contributo di propri iscritti all'affinamento delle norme edilizie dalle quali dipende lo sviluppo urbanistico della città .

Confidando nell'apprezzamento delle motivazioni che hanno dato origine alla presente iniziativa, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
(Mazzi Geom.)



Allegati :

Osservazioni alla Variante del POC – RUE adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 19-3-2007 , redatte dalla Commissione Territoriale dei Geometri del Comune di Modena .

**LA COMMISSIONE TERRITORIALE DEI GEOMETRI DEL COMUNE DI
MODENA**

CONSTATATO

che -nonostante venga da più parti auspicata una semplificazione amministrativa/burocratica, il nuovo Regolamento risulta accresciuto di circa 60 pagine, rendendolo pertanto ulteriormente complesso.

Tale aggravio normativo:

- incide negativamente nei rapporti tecnici/cittadino/istituzioni creando sfiducia e malumore dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- favorisce l'aumento sia dei costi di progettazione che di quelli di realizzazione, inducendo pertanto all'abusivismo edilizio e al lavoro nero incontrollato a discapito anche della qualità tecnica del risultato,

PROPONE

le seguenti Osservazioni, auspicando comunque una semplificazione generalizzata della corposa normativa, che si è andata sino a qui a produrre.

-----0-----

ART. 16.2 - DISCIPLINA DELLA ZONA D (PSC)

4. Nei fabbricati aventi le destinazioni produttive di cui sopra, la cui superficie utile sia superiore a 2.000 mq, può essere realizzata un'abitazione di custodia la cui superficie utile complessiva non può superare 150 mq, da detrarre da quella per funzioni produttive.

SOSTITUIRE CON :

4. Nei fabbricati concessionati a decorrere dal 19 Marzo 2007, aventi le destinazioni produttive di cui sopra, la cui superficie utile sia superiore a 2.000 mq, può essere realizzata un'abitazione di custodia con superficie utile complessiva non superiore a 150 mq, da detrarre da quella per funzioni produttive.

Nei fabbricati esistenti alla data del 18 Marzo 2007 aventi le destinazioni produttive, la cui superficie utile sia superiore a 1.000 mq , può essere realizzata una sola abitazione di custodia con superficie utile complessiva non superiore a 150 mq, da detrarre da quella per funzioni produttive.

Motivazione:

Si ritiene che anche per i fabbricati produttivi esistenti, debba essere possibile la realizzazione di un alloggio di custodia, limitando il vincolo della soglia dimensionale a 1000mq anziché 2000 mq, considerata la realtà dimensionale degli immobili già in essere.

ART. 22.5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RUE)

2. In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazioni dei tipi dei materiali esistenti, delle tinte, nonché il rifacimento comportante anche ricostruzione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici, o la modifica di quelli esistenti.

SOSTITUIRE CON:

2. In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazioni dei tipi dei materiali esistenti, delle tinte solo per i fabbricati sottoposti a vincolo conservativo, nonché il rifacimento comportante anche ricostruzione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici, o la modifica di quelli esistenti.

Motivazioni:

Si ritiene che la variazione della tinta, ad esclusione dei fabbricati posti all'interno della zona A, debba rientrare tra le opere di manutenzione ordinaria.

ART. 24.8 - REQUISITI DELLE AUTORIMESSE PER AUTOVETTURE (RUE)

1 Le rimesse per autovetture devono rispettare i seguenti limiti.

- a lunghezza minima ml 5,00;
- b larghezza minima ml 2,50;
- c altezza massima ml 2,50.

Devono inoltre essere privi di altri requisiti di abitabilità

SOSTITUIRE CON:

1 Le rimesse per autovetture, nel caso di interventi di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di interi edifici, devono rispettare i seguenti limiti:

- a lunghezza minima ml 5,00;
- b larghezza minima ml 2,50;
- c altezza massima ml 2,50.

Nelle altre tipologie d'intervento devono rispettare i seguenti limiti:

- a lunghezza minima ml 4,50;

b larghezza minima ml 2,00;

Devono inoltre essere privi di altri requisiti di abitabilità.

Motivazioni:

Negli interventi sull'esistente e ancora più sui fabbricati ex rurali e per quelli sottoposti a vincolo conservativo, è rarissimo trovare locali, che pur essendo idonei al ricovero di autovetture presentino le caratteristiche dimensionali attualmente previste.

ART. 25.0 - ALTEZZE - GENERALITÀ (RUE)

2. L'altezza interna massima di ogni piano utile oltre il piano terra è fissata in ml. 3,00, per tutte le destinazioni previste all'interno delle aree elementari e l'altezza massima del piano terra è fissata in ml. 3,00 per la destinazione residenziale, in ml. 8,00 per le destinazioni produttive industriali e artigianali e in ml. 3,50 per le altre destinazioni.

SOSTITUIRE CON:

Si richiede l'abrogazione dell'articolo di cui sopra.

Motivazioni:

I parametri progettuali di riferimento sono già specificati nell'elenco dei requisiti cogenti delle presenti norme ed a tali si intende fare riferimento. (req.c. n° XXVIII .5.2 disponibilità di spazi minimi).

ART. 31.12 - ELABORATI DI PROGETTO (RUE)

Omissis. . . .

per gli interventi di nuova costruzione e per quelli sull'esistente che interessano le coperture degli edifici:

Comma o relazione tecnica relativa alle dotazioni e dispositivi per la sicurezza dei lavori da svolgere sulle coperture nella quale vengono illustrate le soluzioni progettuali e il rispetto delle misure riportate al REQ. C. XXVIII 4.5: Sicurezza di manutenzione (RUE), oltre alla relazione di calcolo relativa alla verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio. Alla relazione dovranno essere allegati gli elaborati grafici con indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura e la planimetria della copertura stessa con evidenziato il punto di accesso, la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio con le relative specifiche tecniche degli stessi.

SOSTITUIRE CON

Omissis. . . .

per gli interventi di nuova costruzione e per quelli sull'esistente che interessano le coperture degli edifici:

Comma o relazione tecnica relativa alle dotazioni e dispositivi per la sicurezza dei lavori da svolgere sulle coperture nella quale vengono illustrate le soluzioni progettuali e il rispetto delle misure riportate al REQ. C. XXVIII 4.5: Sicurezza di manutenzione (RUE).

Motivazioni:

L'obbligo per il soddisfacimento del requisito è già previsto nelle caratteristiche del Requisito indicato (se così fosse, per ogni altro requisito ci vorrebbe la dimostrazione scritta). I componenti relativi agli ancoraggi sono assimilabili ad elementi strutturali, per la cui singola messa in opera e dimensionamento non è richiesto la relazione di calcolo che così, come il resto del testo che si propone di abrogare, costituisce un incredibile appesantimento burocratico.

ART. 33.8 - VARIANTI ESSENZIALI (RUE)

1. Sono definiti essenziali:

a: le varianti ai progetti presentati con DIA, o approvati con permesso di costruire che consistono in una modifica sostanziale e sistematica di parametri urbanistico - edilizi del precedente progetto, comportando un insieme sistematico di opere che realizzino un edificio in tutto o in parte diverso da quello precedente;

b: le violazioni alle norme tecniche in materia di edilizia antisismica;

c: ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico - architettoniche da leggi nazionali, o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica. Con riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, devono intendersi sottoposti a particolari prescrizioni gli immobili assoggettati a restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo;

SOSTITUIRE CON:

Si definiscono essenziali:

a: le varianti ai progetti presentati con DIA, o approvati con permesso di costruire che consistono in una modifica sostanziale e sistematica di parametri urbanistico - edilizi del precedente progetto, comportando un insieme sistematico di opere che realizzino un edificio in tutto o in parte diverso da quello precedente;

b: abrogato.

c: ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico - architettoniche da leggi nazionali, o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica. Con riferimento agli strumenti di pianificazione

urbanistica comunale, devono intendersi sottoposti a particolari prescrizioni gli immobili assoggettati a restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo;

Motivazioni:

Il punto b) risulta una contraddizione in quanto non è ammessa la violazione alle norme tecniche in materia di edilizia antisismica; sarebbe inaccettabile la presentazione di una variante essenziale in tal senso.

REQ. V. N° 2.2.: IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI PER IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA E LA CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO (RUE)

Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente

SOSTITUIRE CON

Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente nei casi di ristrutturazione di intero edificio

Motivazioni:

L'onere risulta troppo gravoso per gli interventi parziali sull'esistente. Per questo, l'applicazione di tale requisito deve essere richiesto solo nel caso d'intervento sistematico sull'intero fabbricato,.

REQ. V. N° XXVIII. 2.3.: USO DELL'APPORTO ENERGETICO SOLARE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (RUE)

Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente

SOSTITUIRE CON

Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente nei casi di ristrutturazione di intero edificio

Motivazioni:

L'onere risulta troppo gravoso per gli interventi parziali sull'esistente. Per questo, l'applicazione di tale requisito deve essere richiesto solo nel caso d'intervento sistematico sull'intero fabbricato.

REQ. V. N° XXVIII. 2.4.: INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI (RUE)

Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente

SOSTITUIRE CON

Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente nei casi di ristrutturazione di intero edificio

Motivazioni:

L'onere risulta troppo gravoso per gli interventi parziali sull'esistente. Per questo, l'applicazione di tale requisito deve essere richiesto solo nel caso d'intervento sistematico sull'intero fabbricato.

REQ. C. N° XXVIII.3.4.: CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE (RUE)

La prestazione si considera soddisfatta per ambienti 1.1.1. e 1.3.1., quando le superfici apribili sono $\geq 1/8$ SU; per usi di tipo 1 e 6.1, inoltre, la prestazione deve essere assicurata dalle finestre apribili.

SOSTITUIRE CON

La prestazione si considera soddisfatta per ambienti 1.1.1. e 1.3.1., quando le superfici apribili sono $\geq 1/8$ SU; per usi di tipo 1 e 6.1, inoltre, la prestazione deve essere assicurata dalle finestre apribili. Per interventi edilizi di recupero per conservazione, e comunque per edifici con vincolo di tutela, tale rapporto può essere ridotto fino a $1/14$; lo stesso dicasi nel caso delle superfici inferiore e superiore dei soppalchi ($1/7$ in totale).

Motivazioni:

In conformità al Requisito 3.16 - Controllo dell'illuminazione naturale

REQ. C. N° XXVIII.3.16.: CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE NATURALE (RUE)

La superficie illuminante va misurata al lordo del serramento, ma al netto di eventuali elementi strutturali fissi quali velette ecc., nonché delle parti vetrate poste ad altezza $\leq 0,60$ mt. dal pavimento; e va poi moltiplicata per il coefficiente di trasparenza del vetro impiegato.

SOSTITUIRE CON

La superficie illuminante va misurata al lordo del serramento, ma al netto di eventuali elementi strutturali fissi quali velette ecc; va poi moltiplicata per il coefficiente di trasparenza del vetro impiegato

Motivazioni:

In realtà una superficie finestrata anche se posta ad altezza inferiore a 60 cm produce indubbiamente anche illuminazione; tale modifica semplificherebbe anche i tecnici tutti nel conteggio e nel controllo di tale parametro

Per interventi edilizi di recupero per conservazione, e comunque per edifici con vincolo di tutela, il rapporto illuminante suddetto può essere ridotto fino a 1/14;

SOSTITUIRE CON

Per interventi edilizi di recupero per conservazione del patrimonio esistente, e comunque per edifici con vincolo di tutela, il rapporto illuminante suddetto può essere ridotto fino a 1/14;

Motivazioni:

Viene chiarito che il termine "per conservazione" intende anche gli interventi sui fabbricati esistenti e non solo per quelli sottoposti a vincolo conservativo.

REQ. C. N° XXVIII.7.2.: CONTROLLO DELLE DISPERSIONI, DELLA TENUTA ALL'ARIA E DELLA CONDENSAZIONE (RUE)

1) Per gli edifici nuovi e per gli ampliamenti con modifica di sagoma che comportino un incremento volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previste dal D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., è obbligatorio intervenire sull'involucro edilizio in modo da rispettare contemporaneamente tutti i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U:

SOSTITUIRE CON

1) Per gli edifici nuovi e per gli ampliamenti con modifica di sagoma che comportino un incremento volumetricamente superiore al 50% dell'intero edificio esistente, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previste dal D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., è obbligatorio intervenire sull'involucro edilizio in modo da rispettare contemporaneamente tutti i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U:

Motivazioni:

Tenuto conto che per raggiungere un valore di ampliamento pari al 20% di un fabbricato esistente è sufficiente soltanto l'aumento di 1/5 del suo volume, si ritiene tale percentuale troppo irrisoria per dare luogo ad un intervento, il cui costo tecnico ed economico sarebbe sproporzionato rispetto al valore dell'ampliamento stesso. Si propone, quindi, di alzare tale percentuale almeno al 50%

Per gli edifici di nuova costruzione, per gli interventi edilizi rientranti nei casi previsti ai punti 2 e 3 e per gli ampliamenti con modifica di sagoma che comportino un incremento volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente, costituisce un documento necessario per ottenere l'agibilità, l'identificazione del Fabbisogno di Energia Primaria annuo per metro quadro di superficie utile dell'edificio espresso in kWh/m² anno, calcolato in base a quanto previsto dalla legislazione e normativa vigente.

SOSTITUIRE CON

Per gli edifici di nuova costruzione e per gli ampliamenti con modifica di sagoma che comportino un incremento volumetricamente superiore al 50% dell'intero edificio esistente, costituisce un documento necessario per ottenere l'agibilità, l'identificazione del Fabbisogno di Energia Primaria annuo per metro quadro di superficie utile dell'edificio espresso in kWh/m² anno, calcolato in base a quanto previsto dalla legislazione e normativa vigente.

Motivazioni:

Non si ritiene necessaria la richiesta di agibilità per le opere identificate ai punti 2) e 3) in quanto rientranti tra quelle sottoposte a Manutenzione Straordinaria che, come previsto dal RUE, non prevede il rilascio del certificato di agibilità.

Si denota l'estrema gravosità di una richiesta di certificazione energetica di un intero fabbricato, costituito magari da appartamenti con differenti caratteristiche coibenti, già abitati e quindi difficilmente accessibili, a fronte di un "semplice intervento" di rifacimento di una copertura e ancor più di un intonaco; questo comporterebbe inevitabilmente una realizzazione senza le necessarie autorizzazioni o addirittura ad una stasi edilizia con un ulteriore deperimento estetico dei fabbricati già ammolorati.

REQ. C. N° XXVIII.2.1.: LIMITAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO (RUE)

SPECIFICA N° 3 CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 2: SICUREZZA IN CASO D'INCENDIO

E' la caratteristica che consente di avere un basso rischio di incendio per effetto del controllo: della non infiammabilità dei materiali della costruzione; della limitata combustibilità del contenuto degli edifici; della non prossimità con elementi che presentano elevato pericolo d'incendio.

SOSTITUIRE CON:

E' la caratteristica che consente di avere un basso rischio di incendio per effetto del controllo:

della limitata combustibilità del contenuto degli edifici e dei materiali della costruzione; della non prossimità con elementi che presentano elevato pericolo d'incendio.

Motivazioni:

Tale modifica si propone necessaria poiché la presenza di strutture lignee o di materiali eco-compatibili all'interno dei fabbricati , renderebbe impossibile asseverare la non infiammabilità dei materiali da costruzione.

**ART. 15.1 BIS – ATTRIBUZIONE INCENTIVI IN RELAZIONE AL
SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI VOLONTARI NELLE AREE SOGGETTE
ALLA FORMAZIONE DI UNO
STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO (POC)**

2. Nei PUA, ove sia acquisita e favorevolmente valutata la documentazione comprovante, in sede progettuale, il soddisfacimento di tali requisiti, gli incentivi saranno attribuiti in sede di approvazione dello strumento attuativo, ai sensi dell'art. 35, comma 4, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.

TABELLA

REQUISITO VOLONTARIO	Punti
2.1 Orientamento dell'edificio e uso dell'apporto energetico da soleggiamento	10
2.2 Impiego di energie rinnovabili per il riscaldamento dell'acqua e la climatizzazione dell'edificio	16
2.3 Uso dell'apporto energetico solare per la produzione di energia elettrica	13
2.4 Incremento dell'efficienza energetica degli edifici 16	16
Totale con un premio di sinergia se vengono soddisfatti almeno 3 dei requisiti della famiglia 2 Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche	55
3.1 Riduzione del consumo di acqua potabile	7
3.2 Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture	10
Totale con un premio di sinergia se vengono soddisfatti in blocco tutti i requisiti della famiglia 3 Uso razionale delle risorse idriche	20
4.1 Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, degli impianti e delle finiture	9
4.2 Riciclabilità dei materiali da costruzione 7	7
4.3 Controllo dell'esposizione ai campi elettromagnetici 6	6
Totale con un premio di sinergia se vengono soddisfatti in blocco tutti i requisiti della famiglia 4 Controllo delle caratteristiche nocive dei componenti edilizi	25

SOSTITUIRE CON:

REQUISITO VOLONTARIO	Punti
2.1 Orientamento dell'edificio e uso dell'apporto energetico da soleggiamento	10
2.2 Impiego di energie rinnovabili per il riscaldamento dell'acqua e la climatizzazione dell'edificio	16
2.3 Uso dell'apporto energetico solare per la produzione di energia elettrica	13
2.4 Incremento dell'efficienza energetica degli edifici 16	16
Totale con un premio di sinergia se vengono soddisfatti almeno 3 dei requisiti della famiglia 2 Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche	58

Motivazioni:

E' stato riscontrato un errore materiale nella famiglia 2 , poiché la somma dei requisiti non comprende il bonus del premio di sinergia.

SI OSSERVA IN FINE

Art.1.0

Sia reso esplicito che le Norme Tecniche di Attuazione del PRG, in quanto cogenti, concepite in termini restrittivi, NON possono essere interpretate restrittivamente, bensì in termini funzionali al motivo per il quale sono state generate, adottate e rese operanti nell'esperienza concreta.

In proposito si propone che le determinazioni pertinenti interpretative più significative operate dagli uffici siano rese comprensibili ed accessibili a tutti gli operatori professionali del settore ed ai cittadini utenti attraverso la raccolta e l'esposizione pubblica in appositi distinti settori WEB del sito del Comune nel settore dell'Assessorato all'Urbanistica .

ART. 5.6 Piano di Sviluppo Aziendale

Sia precisato che per la presentazione del Piano di Sviluppo Aziendale non è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale e quali sono i criteri, per norma di PRG, in ragione dei quali il Piano viene approvato o respinto.

ART. 17.0

Al comma 6 si ritiene opportuno completare la frase con l'aggiunta < ...e successive modificazioni >

ART 17.1

Si chiede l'eliminazione delle previsioni di cui alla lettera " l " al fine di consentire la costruzione di impianti interaziendali ,

Si chiede che le previsioni della lettera " m " siano integrate con la dizione:

< Sussistendone idonee motivazioni , le strade poderali ed interpoderali potranno essere realizzate in termini conformi alle previsioni del DM Ministero Infrastrutture e Trasporti del 5/11/2001 GU n.3 del 4/01/2002 S.O. >

ART. 17.4 La definizione di Centro Aziendale sia integrata/modificata come segue

1. costituisce facoltà di ogni Azienda Agricola individuare un solo centro aziendale ove concertare tutte le possibilità edificatorie dei servizi dell'Azienda Agraria.
- 3.L'estensione del Centro aziendale , determinata ai sensi del precedente 2., può essere accresciuta mediante la costituzione di un lotto/area edificabile che comprenda il centro aziendale preesistente ove realizzare fabbricati per servizi rustici proporzionati alle esigenze aziendali, da costruirsi su un unico lotto di terreno ,da articolare in conformità

ART. 19.15 - RECUPERO DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DISMESSI

Propone : Negli immobili destinati ad allevamenti zootecnici **privi di collegamento funzionale con proporzionali terreni agrari in proprietà** da almeno *due* anni, sono ammesse trasformazioni edilizie o dell'uso per realizzare nuove unità immobiliari con destinazione abitativa, terziaria , turistica e/o agroalimentare , previa demolizione di tutte le sole strutture adibite all'attività di allevamento, ad eccezione di quelle assoggettate a vincolo conservativo. Il calcolo della superficie coperta esclude, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive notificazioni ed integrazioni, tettoie, baracche e manufatti precari.

Le nuove edificazioni e i relativi servizi devono essere *ubicati in uno od al massimo due edifici*, di altezza massima di un piano, oltre il piano terra e di 8,50 ml di altezza **nel limite della riedificazione del 50% del volume esistente da demolire.**

ART 19.15 ABITAZIONE. (RUE) Si chiede di specificare che l'abitazione, quale singola unità immobiliare, può anche costituire residenza preordinata per la famiglia polinucleata , costituita da due nuclei della stessa famiglia, (esempio: 1) nucleo i coniugi anziani + 2) nucleo il figlio/a di questi con coniuge e figli) ove ciascuno nucleo possa disporre di una propria cucina ed accesso indipendente, escludendo che in ragione di detta disponibilità possa assumersi sussistere la preordinazione alla suddivisione dell'unità immobiliare in due alloggi .

Modena, 1-6-2007

Per i componenti della Commissione

Il Referente *Geom Marco Toni*



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Toni", written over the right side of the professional stamp.